

Il Titolare, l'incaricato, il Responsabile del Trattamento e il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare

Il "Titolare del trattamento", ai sensi del Decreto CEI, è "la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali"(art. 2 n.7).

Il Titolare viene definito in relazione all'attività effettivamente svolta: è un concetto fattuale e non meramente formale ed è il ruolo che ricopre chi tratta i dati e detiene su di essi un potere decisorio. È il Titolare il primo fra tutti a doversi adoperare per garantire la tutela dei dati personali in fase pregressa – cioè nell'organizzazione – durante e dopo il trattamento.

Da ciò consegue **che il Titolare del trattamento sarà la persona giuridica che tratta i dati decidendone le finalità ovvero, qualora esse siano già definite dal diritto, la persona giuridica responsabile della cura, dell'aggiornamento e della custodia dei dati stessi.** Ad esempio: per i diversi database, archivi e registri della Curia sarà la Diocesi; per i registri parrocchiali, l'anagrafe dei parrocchiani o gli iscritti al catechismo sarà la Parrocchia; per i seminaristi sarà il Seminario.

È rischioso indicare nelle informative il Vescovo, il parroco o altra persona fisica nell'indicazione del Titolare, sia perché ciò non corrisponde a quanto effettivamente succede sia per l'obbligo di dover informare tutti gli interessati nel momento del loro cambiamento.

Il Responsabile del Trattamento

Il «responsabile del trattamento» è "la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento" (art. 2 n.8).

Tale figura merita subito dei chiarimenti: secondo gran parte della dottrina essa non è interna all'organizzazione che cura la sicurezza dei dati e non è nemmeno il Responsabile della Protezione dei Dati. Il Cancelliere non è il Responsabile del trattamento di una Diocesi e la segretaria parrocchiale non è la Responsabile dati della parrocchia. Tutti coloro che agiscono in nome e per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumeranno il ruolo di "incaricato", non formalizzato dal decreto, di cui si parlerà nel paragrafo successivo.

Il Responsabile del Trattamento è una figura solamente eventuale, presente laddove i dati vengano trasmessi a terzi (ad es. una società che imbusta e spedisce riviste) perché svolgano un servizio per conto del Titolare (ad es. il recapito della rivista diocesana).

Il Titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti attraverso un contratto o altro atto giuridico. Esso deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 15 del Decreto al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento.

Il Decreto prevede alcuni precisi obblighi per il Responsabile del Trattamento quali, tra gli altri: la tenuta del registro dei trattamenti svolti (art. 19, § 2 Decreto CEI); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti; la designazione di un RPD-DPO nei casi previsti (art. 18 Decreto CEI).

L'incaricato al trattamento (o autorizzato al trattamento)

Tutti coloro che trattano i dati per conto del Titolare all'interno della sua struttura assumono il ruolo di «incaricati al trattamento» o «autorizzati al trattamento». Essi devono seguire le istruzioni impartite dal Titolare. Ricoprono il ruolo di incaricati del trattamento, ad esempio: tutti i sacerdoti e i laici addetti alla Curia diocesana così come coloro che collaborano nelle segreterie parrocchiali.

È possibile costituire anche diversi livelli di autorizzati al trattamento: ad esempio i responsabili uffici di Curia e gli addetti. Sono stati predisposti dei moduli per nominare gli autorizzati al trattamento.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è un professionista esterno alla persona giuridica del Titolare o del Responsabile del Trattamento che ha i seguenti compiti (art. 18):

- sorvegliare l'osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- collaborare con il Titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- informare e sensibilizzare il Titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati;
- cooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento (per quelle attività regolate anche dal GDPR);
- supportare il Titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento.

È consigliabile che ogni regione ecclesiastica o più diocesi limitrofe si organizzino per individuare un Responsabile della Protezione dei dati. È consigliabile che esso abbia le seguenti caratteristiche:

- 1. conoscenza del mondo ecclesiastico**
- 2. esperienza nell'ambito della sicurezza informatica**
- 3. conoscenza della normativa civile e canonica**
- 4. disponibilità a partecipare agli incontri nazionali organizzati dalla CEI.**

Aggiornato al 26 marzo 2019